

8.2.4.3.2. 4.1.B - Sostegno investimenti realizzati da giovani agricoltori

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La finalità dell'operazione è quella di migliorare la competitività e la sostenibilità dell'impresa dei giovani agricoltori che si insediano in agricoltura per la prima volta ai sensi della misura 6.1 e dei giovani in possesso dei medesimi requisiti che si sono insediati nei 5 anni precedenti. Gli interventi coincidono con quelli dell'operazione 4.1.A. L'operazione risponde direttamente alla FA-2B e indirettamente alla FA-2A, alla FA-3A, alla FA-4B, alla FA-5A, alla FA-5B, alla FA-5C e alla FA-5D, e soddisfa direttamente il fabbisogno 11 e indirettamente i fabbisogni 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o in conto interesse.

Nell'ipotesi di concessione del sostegno nella forma di abbuono di interesse sono applicate le condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In questo caso il contributo pubblico può essere concesso purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal comma 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli interventi ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

E' previsto, inoltre, il supporto mediante gli strumenti finanziari indicati al paragrafo 8.1, lettera ae).

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 – art. 29 (olio di oliva); art. 33 (ortofrutta); art.

40 (vino); art. 55 (apicoltura);

- Reg. (CE) n. 1242/2008 dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Decreto Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- Decreto Lgs. n. 102 del 27 maggio 2005 su regolazioni dei mercati agroalimentari;
- Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192;
- D.M. FER del 6 luglio 2012 sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- Legge Nazionale 27 dicembre 2006, n. 296 sulla Regolarità contributiva;
- Decreto Lgs 12 aprile 2006, n. 163 sul Codice dei contratti;
- Decreto Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sul Codice antimafia;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Decreto Consiglio Regionale n.239 del 20 ottobre 2009 su Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;

- Direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate;
- Direttiva 84/167/CEE e s.m.i, che modifica la direttiva 75/273/CEE;
- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta "Direttiva Habitat";
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta "Direttiva Uccelli";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, approvazione di "Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale";
- L.R. n. 18 del 5 maggio 1999, "Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee".

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari i giovani agricoltori oggetto di sostegno a valere della Misura 6.1 del presente PSR o già insediati durante i 5 anni precedenti alla domanda di sostegno e in possesso dei medesimi requisiti.

Nel caso di supporto attraverso gli strumenti finanziari i beneficiari sono gli intermediari finanziari, mentre i destinatari finali, percettori dei prestiti, sono i giovani agricoltori come definiti dall'art. 2, co 1, lett. n), Reg. (UE) n. 1305/2013.

In sede di prima implementazione dello strumento finanziario della garanzia di portafoglio uncapped del FEI, nell'accordo di finanziamento potrà essere stabilito che il supporto dello strumento sia riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici;
2. acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del

locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:

- a. l'aumento della produttività;
 - b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
 - c. la riduzione del consumo energetico;
 - d. la produzione di energia da fonti rinnovabili a esclusivo uso aziendale. Nel caso di produzione di energia da biomasse sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art.8, comma 6, lettera b);
 - e. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;
 4. investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
 5. impianti di colture arboree;
 6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua;
 7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta, di acqua piovana di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;
 8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
 9. strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
 10. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta;
 11. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 comma 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Se collegate alle voci di spesa suddette, sono ammissibili le spese di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013,, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di

valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Regolamento (UE) 1303/13.

Nono sono ammissibili all'aiuti le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di dotazioni usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazioni di coperture con l'utilizzodi materie plastiche;
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la semplice sostituzione di un bene con un altro bene che rispetto a questi non possenga superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi d'uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- investimenti sovvenzionati i sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie.

Gli impianti aziendali per la produzione di energia non devono causare la perdita di terre coltivabili in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato.

Per gli interventi sostenuti ai sensi della presente operazione, è obbligatorio conservare la destinazione d'uso per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (escluse le operazioni di investimento nell'irrigazione), ed in particolare dell'art. 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione: L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo "beneficiari" dell'operazione;
- risultare "agricoltore in attività" come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e per i beneficiari della misura 6.1 diventarlo entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà per giovani già insediati.

Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) per i giovani già insediati nei 5 anni precedenti.

Soglia punteggio: per essere ammissibile a finanziamento, la domanda di sostegno dovrà raggiungere un punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione che saranno definiti ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1305/2013.

Presentazione del Piano aziendale:

Il richiedente è tenuto a presentare e realizzare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, così come definito all'articolo 5 del Reg. (UE) n.807/2014.

E' condizione per la presentazione del Piano aziendale il possesso da parte dell'azienda agricola di una dimensione economica (espressa in Produzione Standard – Reg. CE n.1242/2008 art.5) non inferiore a 18.000 Euro (soglia minima) e non superiore a 300.000 Euro (soglia massima) come stabilito nelle condizioni di accesso della sottomisura 6.1. Tale condizione deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di aiuto (situazione ex-ante Piano).

Il Piano aziendale deve descrivere:

- i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- ii) le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda, e i risultati attesi;
- iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle

risorse, occorrenti per lo sviluppo dell'azienda agricola.

Nel caso il Piano aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;*
- 2. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone, per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di un risparmio idrico potenziale minimo conseguente all'investimento che sarà differenziato in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l'investimento; in base ad una valutazione ex-ante esso dovrà essere almeno pari al:*
 - a) 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*
 - b) 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);*
 - c) 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.*
- 3. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:*
 - a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e*
 - b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.*

Nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia stato ritenuto meno “buono” per motivi inerenti alla quantità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31.10.2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art. 46 del REG. (UE) n. 1305/2013, dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente che mostra che l'investimento non avrà un

impatto negativo sull'ambiente.

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione.

In caso di approvvigionamento di acqua ad uso irriguo da pozzi irrigui questi devono essere autorizzati dalla Regione Puglia e la concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee deve essere in corso di validità. Nel caso di approvvigionamento da pozzi irrigui non di proprietà, il richiedente deve avere l'autorizzazione all'emungimento.

Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la Regione Puglia dovrà operare una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi, al fine della decisione di ammissibilità.

Alla fine della determinazione della superficie irrigata si fa riferimento alla superficie che nei 5 anni precedenti alla domanda di aiuto è stata effettivamente irrigata; ciò viene dimostrato nel caso di pozzi aziendali dal possesso dell'autorizzazione all'emungimento dell'acqua e nel caso di Consorzi irrigui dalle richieste di fornitura di acqua da parte del titolare dell'azienda.

La verifica sul risparmio idrico previsto con l'esecuzione dell'intervento sarà effettuata confrontando il consumo dell'azienda ante – intervento, come desumibile dall'autorizzazione all'emungimento dell'acqua in caso di pozzi aziendali o dalle richieste annuali forniture in caso di Consorzi irrigui, con il consumo idrico post-intervento come desumibile dal Piano aziendale.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI non sono previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando il rispetto di quanto indicato nel paragrafo “beneficiari” dell'operazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europa in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti sulla base dei seguenti principi:

- comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate al successivo paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel successivo paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”;
- dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con priorità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale priorità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00;
- incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa

determinato dall'investimento sostenuto;

- adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;
- tipologia del richiedente, con premialità agli IAP per i giovani insediati nei precedenti 5 anni;
- per gli investimenti relativi all'irrigazione risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI, la selezione dei destinatari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei destinatari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di aiuto, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Tipologia di beneficiario: Giovani agricoltori come previsti dalla sottomisura/operazione

Tipologia di area: Zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici (Reg. Ue 1305/13 art. 31)

Aliquota di sostegno: 70%

Tipologia di beneficiario: Giovani agricoltori come previsti dalla sottomisura/operazione

Tipologia di area: Altre zone

Aliquota di sostegno: 60%

Il limite minimo del costo totale dell'investimento previsto è pari ad Euro 30.000,00. Nel caso di insediamenti plurimi ai sensi della sottomisura 6.1 tale limite si intende per ogni giovane richiedente il premio.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile agli aiuti per azienda non può essere superiore a 1 Meuro.

In ogni caso, nel rispetto del precitato limite massimo, il costo totale dell'investimento ammissibile è comunque subordinato alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario di garanzia di portafoglio uncapped del FEI il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 60% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

Nel caso di supporto attraverso la "garanzia a prima richiesta" con applicazione dei premi annuali minimi, lo strumento sarà privo di elementi di aiuto ai sensi della normativa comunitaria (punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008). Se, al contrario, saranno applicati premi inferiori ai premi annuali minimi per classe di rating, dovrà essere calcolato l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato (punto 4.3 della predetta Comunicazione), che, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per lo stesso investimento, non dovrà superare i massimali stabiliti dal PSR per quella operazione.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 4.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per una sana gestione finanziaria e il

miglior rapporto qualità-prezzo. Vi è il rischio della non conforme applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi, ove pertinente.

R2: ragionevolezza dei costi

La numerosità delle voci di spesa può rendere difficile la valutazione di congruità e alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato.

Rischi specifici sussistono in ordine:

- alla realizzazione degli investimenti e conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza; nonché alla realizzazione di invasi.

R7: procedure di selezione dei beneficiari

La selezione dei beneficiari evidenzia rischi specifici in merito a:

- adeguati requisiti in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, non identificabili e misurabili;
- criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- mantenimento, per il periodo dell'operazione finanziata, delle condizioni che hanno consentito l'attribuzione del punteggio;
- redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l'innovazione tecnologica, l'incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili, il risparmio idrico.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi rischi in relazione:

- alla corretta acquisizione ed elaborazione dei parametri necessari alla determinazione del massimale di spesa;
- all'applicazione del criterio relativo all'innovazione;
- all'erronea quantificazione della produzione standard;
- alla destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la spesa nei tempi previsti.

Può verificarsi anche una incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, nonché di valutazione della congruità della spesa.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto delle strutture addette al controllo.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1: predisposizione di documenti relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

Saranno definite check list di controllo in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

R2: saranno predisposte linee guida per definire i costi per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici.

Saranno indicate opportune procedure che consentono la corretta verifica delle spese relative:

- alla realizzazione dei investimenti ed alla conformità delle spese;
- all'acquisto di macchinari e attrezzature che favoriscono l'aumento della produttività, la riduzione dei costi, del consumo energetico e dell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci, la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo stoccaggio delle biomasse, il miglioramento dell'efficienza energetica e irrigua;
- agli impianti, macchine e attrezzature a carattere innovativo per gli investimenti anche finalizzati alla trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta;
- alla realizzazione di reti distributive che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza distributiva; nonché alla realizzazione degli invasi.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, sarà prevista una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi e la conseguente valutazione della ragionevolezza della spesa.

R7: i bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti, basate

su elementi oggettivi e quantificabili. I bandi conterranno la definizione di “progetto innovativo”.

In particolare saranno definite le condizioni per valutare:

- i requisiti relativi a competenze tecniche, capacità organizzative e finanziarie;
- le attività e gli obiettivi delle iniziative non facilmente identificabili e misurabili;
- i criteri di selezione basati su dati dichiarativi difficilmente verificabili;
- il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l’attribuzione del punteggio.

- la redditività, competitività e sostenibilità del Piano aziendale per l’innovazione tecnologica, l’incremento del valore aggiunto, il miglioramento della sostenibilità ambientale, della riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili, del risparmio idrico.

R8: saranno utilizzati manuali per il procedimento amministrativo che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo e si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti della verifica.

I sistemi informativi gestiranno i parametri e/o acquisiranno i dati per:

- la definizione della dimensione tecnica degli interventi;
- la gestione ed il monitoraggio delle varianti e/o adattamenti tecnici;
- l’effettiva realizzazione di quanto previsto ed approvato nel Piano Aziendale;
- l’identificazione dei piani aziendali in base al tipo di prodotto e al tipo di intervento ai fini della demarcazione.

Saranno definite procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard; nonché verifiche sulla destinazione d’uso degli investimenti per 5 anni dalla data del saldo.

R9: saranno predisposte procedure per gestire le richieste di pagamento, prevenire e individuare irregolarità o errori ed evitare di effettuare la spesa e/o la rendicontazione in modalità non corretta.

Per la gestione delle domande di pagamento ed il rispetto dei termini delle concessioni, si procederà al monitoraggio delle attività. Il pagamento delle domande di acconto su Stato di Avanzamento Lavori sarà vincolato al raggiungimento degli obiettivi. Per evitare il rischio di doppio finanziamento, saranno eseguiti specifici controlli tramite banche dati.

R10: saranno definite le modalità di controllo e le inadempienze rispetto agli impegni.

Saranno specificate le forme di controllo sui requisiti di ammissibilità e sull’attribuzione dei punteggi e definite le regole per il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e priorità.

R11: è prevista la verifica della sostenibilità amministrativa ed organizzativa delle strutture preposte alla gestione dei procedimenti.

Saranno valutati e monitorati i fabbisogni in termini di competenze tecniche, gestionali e logistico-organizzative.



8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per investimenti collettivi si intendono interventi ad uso comune di più aziende che partecipano al progetto collettivo; ogni singola azienda partecipante per effetto del progetto migliora le proprie prestazioni e la propria sostenibilità globale.

Definizione di progetti integrati

Per “Progetto integrato” si intende la richiesta da parte di un unico soggetto di accedere a più misure del PSR.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della rete NATURA 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e s.m.i., sono stati individuati dalla L.R. 56/00 e successive modifiche. Le altre zone di grande pregio naturale (HVN) non sono attualmente individuate.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Dall'analisi SWOT nell'ambito della priorità 2 e della priorità 3, emerge che le aziende pugliesi presentano un rilevante processo di invecchiamento della popolazione e senilizzazione della popolazione dedita all'agricoltura, il sostegno delle operazioni della sottomisura 4.1 è indirizzato proprio a favorire la crescita dei giovani in agricoltura più predisposti all'innovazione e all'adeguamento dell'azienda alle nuove sfide del mercato.

Inoltre, dall'analisi SWOT e dai fabbisogni di intervento emerge la necessità di valorizzare i comparti

produttivi nell'ordine decrescente di seguito specificato:

olivicolo da olio, ortofrutticolo, zootecnico, vitivinicolo, florovivaistico, cerealicolo;

Inoltre, emerge l'esigenza di localizzare prioritariamente gli interventi nelle seguenti aree rurali e in funzione del comparto produttivo interessato:

- Per il comparto olivicolo da olio in ordine decrescente:
 - I. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto ortofrutticolo in ordine decrescente:
 - I. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)
 - II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- Per il comparto zootecnico in ordine decrescente:
 - I. Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo)
 - II. Aree C (Aree rurali intermedie)

- Per il comparto vitivinicolo in ordine decrescente:
 - I. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto florovivaistico in ordine decrescente:
 - I. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

- Per il comparto cerealicolo in ordine decrescente:
 - I. Aree C (Aree rurali intermedie)
 - II. Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata)

Infine, si intende sostenere le aziende con una dimensione economica, espressa in Produzione Standard, compresa tra 18.000 euro e 300.000 euro, e dando priorità attraverso i criteri di selezione alle aziende con PS compresa tra 25.000 euro e 150.000 euro, in quanto tale aziende sono maggiormente suscettibili di incremento competitivo.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Allo stato attuale non si rilevano nuovi requisiti, imposti dalla normativa comunitaria, ai quali le imprese devono adeguarsi e per i quali sarà concesso il sostegno. Eventuali nuovi obblighi saranno presi in considerazione successivamente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' richiesta la certificazione energetica di cui al Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, di applicazione della certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in sede di domanda di aiuto e, al termine degli interventi, in sede di domanda di pagamento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

E' possibile l'utilizzo di scarti di produzione e di sottoprodotti di origine esclusivamente agricola e/o forestale. Nel caso in cui detto impianto sia finalizzato principalmente alla produzione elettrica deve prevedere anche l'utilizzo e il reimpiego in azienda in misura non inferiore al 40% della fonte termica cogenerata nel processo.